



Ordinanza n° 134 in data 27/04/2020

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA N.41 DEL 22 APRILE 2020 – VENDITA DA ASPORTO DI ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E ATTIVITÀ ARTIGIANE

IL SINDACO

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art.50 d.lgs.18 agosto 2000 n.267 per cui "in caso di emergenze sanitarie carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), prevede che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." che integra e sostituisce i precedenti Decreti;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.41 del 22 Aprile 2020 che ha consentito dal 24 Aprile 2020 nel rispetto delle prescrizioni di cui all'ordinanza 38/2020, la vendita di cibo da asporto da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e da parte delle attività artigiane previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che l'ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo la presenza nel locale di una sola persona per volta



assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;

VISTA la nota ANCI trasmessa a tutti i Comuni secondo cui tale possibilità è prevista solo relativamente agli esercizi di somministrazione di alimenti escludendo gli esercizi che somministrano bevande o, nel caso somministrino entrambi, limitando la possibilità di vendita per asporto soltanto agli alimenti;

CONSIDERATO che consentire la vendita per asporto anche di bevande da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non comporta nessun aggravio dal punto di vista igienico sanitario purché avvenga nel rispetto delle delle prescrizioni di cui all'ordinanza 38/2020 e delle altre indicazioni sopra richiamate e nessun maggiore sovraffollamento rispetto alla vendita di asporto dei soli alimenti;

CONSIDERATO, pertanto, che appare opportuno consentire agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la vendita di asporto sia degli alimenti che delle bevande nel rispetto delle delle prescrizioni di cui all'ordinanza 38/2020 e delle altre indicazioni sopra richiamate

VISTE le altre disposizioni contenute nell'Ordinanza Regione Toscana n. 41 che si intendono richiamate;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

1) di consentire agli esercizi di somministrazione di alimenti e alle attività artigiane di cui all'Ordinanza Presidente della Giunta Regionale Toscana n.41 del 22 Aprile 2020 la vendita di cibo per asporto sia di alimenti che di bevande nel rispetto delle prescrizioni di cui all'ordinanza 38/2020 previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che l'ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamenti dilazionati nel tempo allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, consentendo la presenza nel locale di una sola persona per volta e assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce;

DISPONE

a) la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;



- b) la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica dell'ottemperanza;
- c) la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi della normativa vigente
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

il Sindaco
f.to CASINI FRANCESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.